TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 12

Esenzione fiscale

Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG sono esenti da imposte e tasse.

Versione in vigore dal 26 novembre 1995, non più in vigore dal 25 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497
Capo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-1995/art-12-esenzione-fiscale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it